



N. R.G. 190/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Terza Sezione Civile

N. R.G. 190/2022

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **190/2022** promossa da:

SECURITY KEY S.R.L. (P. IVA 09671160969) con sede in Cologno Monzese (MI) in Viale Spagna n. 62, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dattilo (C.F. DTTCRL65B10L219R) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno Monzese (MI), Via Madama Cristina n.8 (avvocato@pec.studiolegaledattilo.it)

- parte attrice/opponente -

nei confronti di

FALLIMENTO GRUPPO SECURITY & SAFETY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n.25/2021) (C.F. – P.IVA 10924651002) con sede in Guidonia Montecelio (RM) in Via Palombarese n.56, dichiarato dal Tribunale di Tivoli con sentenza del 01.06.2021 (Giudice Delegato Dott.ssa Anna Multari, Curatore Dott. Giorgio De Stefano), dall'Avv. Francesco Scarafoni (C.F. SCRFNC87L21H501X) ed elettivamente domiciliato in Monza (MB), Piazza San Pietro Martire n.1, presso lo studio dell'Avv. Sonia Cecchi del Foro di Monza (francesco.scarafoni@pec.it)

- parte convenuta/opposta -

OGGETTO:

Opposizione preventiva all'esecuzione

CONCLUSIONI

Per parte attrice:





*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito reiectis adversis
nel merito,
in via principale*

Accertare e dichiarare che il FALLIMENTO GRUPPO SECURITY & SAFETY SRL IN LIQUIDAZIONE (N. 25/2021) con sede in Via Palombese 56 Guidonia Montecelio (RM) codice fiscale e partita iva 10924651002 dichiarato da Tribunale di Tivoli con sentenza del 01/06/2021 Giudice Delegato Dott. ssa Anna Multari Curatore Dott. Giorgio De Stefano rapp. e difeso dall’Avv.to Francesco Scarfoni del Foro di Roma elettivamente domiciliato in Monza Piazza San Pietro Martire 1 presso lo Studio dell’Avv. Sonia Cecchi del Foro di Monza. Dichiarazione di ricezione di comunicazioni PEC: francesco.scarfoni@pec.it non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell’Odierna Opponente per l’effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell’atto di precetto oggetto della presente opposizione.

In via subordinata

Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione degli interessi e del credito per i motivi sopra esposti limitando l’eventuale entità del debito nei limiti dell’intervenuta prescrizione.”

Per parte convenuta:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda eccezione ed istanza, così disporre:

- In via preliminare, accertare il difetto di competenza dell’instato Tribunale in forza della clausola arbitrale ex art 23 del contratto di affitto d’azienda, dichiarando come tale clausola operi rispetto al presente giudizio di opposizione e non anche sull’esecuzione promossa dal patrocinato, e ciò per le motivazioni tutte esplicitate in atti; per l’effetto, dichiarare la competenza a decidere la presente controversia da parte del collegio arbitrale rituale previsto dalla citata norma pattizia, rigettando quindi la presente opposizione;*
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità in parte qua dell’atto di citazione in opposizione, per aver chiesto nelle conclusioni di dichiarare l’intervenuta prescrizione della sorte e del credito “per i motivi sopra esposti”, senza però argomentare alcunché nella parte motiva, per l’effetto, dichiarare improponibile l’eccezione di prescrizione sollevata da controparte.*
- Nel merito, rigettare l’avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, nell’an e nel quantum, per tutto quanto esplicitato in atti, con conferma integrale del precetto opposto;*
- Accertare e dichiarare inoltre che l’opposizione promossa dalla Security Key srl è anche temeraria per tutto quanto esplicitato al par. V della narrativa; per l’effetto, condannare la Società opponente, ai sensi dell’art 96, comma 3, cpc, al pagamento dell’importo ulteriore di € 16.062,28, pari ad € 13.430,00 oltre oneri accessori.*
- Con vittoria di spese e competenze di lite come per legge”.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2022 SECURITY KEY S.R.L. (di seguito “Security Key”) ha proposto opposizione all’atto di precetto, notificato da FALLIMENTO GRUPPO SECURITY & SAFETY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (di seguito “Fallimento”) in data 15 dicembre 2021 contestualmente al titolo esecutivo non giudiziale costituito dalla scrittura privata autenticata dal Notaio





Antonio Gazzanti Pugliese di Crotone, Rep. 84017, Racc. 55980, del 29.10.2018, munita di formula esecutiva in data 8.11.2021, che ha previsto l'obbligo di Security Key di pagare € 100.000,00 annui, oltre I.V.A., a titolo di canone di affitto del ramo d'azienda, alla convenuta, allora in *bonis*.

Nel precetto il Fallimento ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 133.104,13, di cui € 115.626,07 per canoni scaduti da novembre 2018 a gennaio 2020, € 16.993,68 per interessi dalle singole scadenze al 15.11.2021 ed € 484,38 per la redazione del precetto.

Nell'atto di citazione Security Key ha innanzitutto eccepito il "*difetto di giurisdizione*", da cui conseguirebbe la nullità e/o inefficacia del precetto notificato, sostenendo che "*il contratto di affitto d'azienda sulla base del quale la società fallita agisce prevede espressamente una clausola compromissoria grazie alla quale qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti questa sarebbe devoluta ad un arbitro*" (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Ha poi chiesto nel merito accertarsi l'inesistenza del diritto del Fallimento di procedere esecutivamente, stante l'avvenuta compensazione totale del credito ed, in ogni caso, la parziale inesistenza del credito in ragione della risoluzione consensuale del contratto d'affitto. Infine ha chiesto in via subordinata accertarsi la prescrizione parziale del credito.

Ha dunque formulato istanza di sospensione "*dell'esecutività del precetto*" (cfr. pag.5 dell'atto di citazione).

Parte convenuta, con memoria difensiva autorizzata per la fase cautelare anticipata, si è costituita in giudizio, contestando specificamente le avversarie allegazioni, deduzioni ed eccezioni. In particolare, ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza cautelare, avendo l'opponente chiesto la sospensione del precetto e non anche del titolo esecutivo, e, sempre preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, in ragione dell'art. 23 del contratto d'affitto d'azienda ("*Tutte le controversie, derivanti dal presente contratto, saranno decise da un collegio arbitrale rituale, costituito e funzionante, secondo le regole contenute nel Codice di Procedura Civile*" cfr. pag. 5 della memoria difensiva), contestando così l'eccezione di "*difetto di giurisdizione*" sollevata dalla Security Key.

Con successiva comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, ha ribadito la propria prospettazione in fatto e in diritto, insistendo nell'eccezione pregiudiziale di incompetenza e in via subordinata nell'accoglimento delle conclusioni e difese articolate anche nel merito.





A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2022, celebratasi in forma scritta, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo con ordinanza del 20 maggio 2022. L'ammissibilità dell'istanza cautelare è stata ritenuta in ragione della possibilità di riqualificare l'istanza di sospensione del precetto come istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della inidoneità della clausola arbitrale a limitare l'eseguibilità in via forzata della pretesa creditoria e ad escludere per il debitore l'accesso alla tutela cautelare.

Vista l'eccezione pregiudiziale di incompetenza e ritenuta la potenziale idoneità della stessa a definire il giudizio, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 22 settembre 2022.

Preso atto del deposito telematico di fogli di precisazioni delle conclusioni e della mancata comparizione dell'opponente, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in diritto.


È infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte debitrice in forza della clausola arbitrale contenuta nell'art. 23 del contratto. Invero la clausola non prevede né potrebbe prevedere con disposizione valida ed efficace alcun limite di accesso all'esecuzione forzata per il creditore.

Al contrario va delibata l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dal Fallimento (cfr. pag. 15 della memoria difensiva per la fase cautelare e pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta).

Pertinente è l'orientamento di legittimità citato da parte opposta, secondo il quale *“la clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico cui essa inerisce può essere interpretata - con giudizio riservato al giudice di merito - nel senso che rientrano nella competenza arbitrale anche le opposizioni all'esecuzione forzata, salvo che si controverta di diritti indisponibili; viceversa, non sono compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell'osservanza di regole processuali d'ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre”* (Cass. civ. Sez. III, Ordinanza, 30/03/2018, n. 7891).

La Corte di Cassazione stabilisce chiaramente che gli effetti di una clausola compromissoria si estendono soltanto all'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ontologicamente diversa rispetto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.





L'opposizione all'esecuzione verte infatti sull'*an* della pretesa esecutiva, configurandosi come un giudizio di accertamento negativo del diritto sostanziale fatto valere esecutivamente dal creditore procedente, diritto di regola patrimoniale e, come tale, disponibile e rinunziabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 17/10/2019, n.26285:“(..) *concernente l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata*”; cfr. altresì Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 28/07/2011, n. 16610); invece l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., vertendo sul *quomodo* dell'azione esecutiva, è diretta a valutare la conformità di un atto, inteso come segmento del processo esecutivo, alle norme processuali che regolano l'esecuzione forzata e che, essendo di ordine pubblico, non rientrano nella disponibilità delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/05/2022, n. 14282, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2017, n. 1919). Questa diversità ontologica si riverbera sull'ambito applicativo dell'art. 806 comma 1 c. p.c. che, in tema di arbitrato, stabilisce che possano essere devolute ad arbitri soltanto le controversie che “*non abbiano per oggetto diritti indisponibili*”. Pertanto, solo la materia dell'opposizione all'esecuzione in materia di diritti disponibili può essere compromessa in arbitri, mentre un'analogha conclusione va in radice esclusa per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. che, ontologicamente, avendo ad oggetto norme processuali inderogabili, resta radicata presso il Tribunale ordinario.

È dunque necessario determinare se la clausola compromissoria voluta dalle parti escluda le controversie ex art. 615 c.p.c. dal suo ambito applicativo e se l'opposizione proposta sia qualificabile come opposizione all'esecuzione avente ad oggetto un diritto disponibile.

Nell'interpretazione della volontà delle parti la Suprema Corte ha precisato che la clausola compromissoria, “*in mancanza di volontà contraria va interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce*” (cfr. Ord. n. 23147 del 19.08.2021), in conformità a quanto previsto dall'art. 808 quater c.p.c.

Nel caso di specie, l'art. 23 di cui al contratto d'affitto, rubricato “*Arbitrato*” prevede la devoluzione “*alla decisione di un collegio arbitrale rituale, costituito e funzionante*” di “*tutte*” le controversie derivanti dal contratto, senza in nessun modo limitare l'efficacia della clausola di arbitrato rispetto alle controversie inerenti la fase esecutiva del rapporto contrattuale.

Security Key ha chiesto accertarsi l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente per sopravvenuta estinzione del credito derivante da fatti, verificatisi nella fase esecutiva del rapporto, quali: la risoluzione





consensuale, datata 27.6.2019, anziché 1.6.2020, la compensazione del credito con il credito di regresso della debitrice, oggetto di contestazione, seguente all'affermato "pagamento" del TFR e ultime retribuzioni dei dipendenti della fallita ed, infine, la prescrizione.

Ebbene poiché tali fatti sono dedotti quali elementi fondanti l'accertamento dell'inesistenza del credito e dunque dell'azione esecutiva, risulta, ad avviso di questo Giudice, pacifica l'applicabilità della clausola arbitrale alla presente controversia.

Altrettanto pacifica è la qualificazione dell'opposizione avanzata da Security Key in termini di opposizione preventiva all'esecuzione.

Tale qualificazione risulta dallo stesso atto di citazione oltre che dalle eccezioni e conclusioni rassegnate. In ragione di quanto esposto, la clausola arbitrale di cui all'art. 23 del contratto d'affitto del ramo d'azienda è operante rispetto all'opposizione *de qua* che non verte in materia di diritti indisponibili. Ne consegue l'incompetenza del giudice ordinario per effetto della devoluzione della causa in arbitrato rituale, da dichiararsi con sentenza, a norma dell'art. 819-ter c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 2022, applicabile *ratione temporis*, seguono la soccombenza e sono determinate in applicazione degli artt. 615 e 17 c.p.c., con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 3/1/2022 da SECURITY KEY S.R.L. nei confronti di FALLIMENTO GRUPPO SECURITY & SAFETY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Monza per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del contratto stipulato il 29/10/2018 tra GRUPPO SECURITY & SAFETY S.R.L. e SECURITY KEY S.R.L.;

FISSA in mesi due, dalla comunicazione della sentenza, il termine per la riassunzione del processo dinanzi al collegio arbitrale che sarà costituito in conformità alla clausola compromissoria;

CONDANNA SECURITY KEY S.R.L., al pagamento in favore della controparte FALLIMENTO GRUPPO SECURITY & SAFETY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE delle spese processuali, che liquida in Euro 8.400 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.





Così deciso in Monza, il 20 dicembre 2022.

Il Giudice
Caterina Rizzotto

Arbitrato in Italia

